

PER UNA TEORIA NEGOZIALE DEL TRUST (OVVERO PERCHÉ NON POSSIAMO FARNE A MENO) (*)

di Francesco Di Ciommo

Obiettivi ed itinerario della riflessione

Il *trust* è un istituto - proprio della tradizione giuridica di *common law* - con il quale un soggetto, denominato *settlor*, trasferisce la proprietà di un certo patrimonio ad un *trustee* perché questi la gestisca in vista della realizzazione di uno scopo (per lo più, il futuro trasferimento di quella proprietà ad uno o diversi beneficiari) indicato dallo stesso *settlor*. In realtà, con il termine *trust* si è soliti indicare tanto l'atto istitutivo prodotto dal *settlor*, quanto la situazione tipica che ne deriva.

Dal 1° gennaio 1992 il *trust* è operativo ed utilizzabile anche nel nostro ordinamento. La dottrina italiana che se ne è occupata ha finora affrontato problemi istituzionali attinenti alla natura e alla struttura dell'atto istitutivo, soffermandosi a vagliarne la compatibilità con i principi fondanti del nostro sistema civile (1). Prescindendo da tali considerazioni, questo studio si propone di condurre una riflessione attorno alla natura negoziale dell'intera vicenda ed all'utilità pratica di utilizzare il *trust* in Italia.

Il *trust* è sia un modo di ripartire diritti e aspettative su un determinato bene o patrimonio, sia l'atto giuridico con cui tale ripartizione si realizza. In questa seconda accezione, l'istituto deve essere inquadrato in una tra le diverse categorie negoziali conosciute nel nostro ordinamento. Si può, dunque, sostenere che l'atto istitutivo di *trust* abbia natura unilaterale o bilaterale, che sia un contratto o che non lo sia, che sia sempre un atto tra vivi o che, al contrario, possa essere considerato atto tra

vivi in alcuni casi e *mortis causa* in altri.

Il presente contributo parte dall'assunto che non esista una struttura tipica di *trust* - in quanto le variegate applicazioni dell'istituto in questione lo hanno reso multiforme - e che, dunque, per ogni tipologia di *trust* vada fatto un discorso a sé.

La categoria di *trust* qui presa in considerazione è quella degli *express trusts*, posto che la Convenzione dell'Aja si riferisce solo ai *trusts* costituiti espressamente per iscritto e volontari. A ben vedere tali *trusts* - malgrado i più sostengano che l'atto istitutivo abbia comunque natura unilaterale (2) - manifestano una forte vocazione, se non proprio natura, contrattuale. Quest'ultima considerazione nasconde importanti implicazioni che verranno in seguito esplicate.

Interessante può risultare - ai fini della piena comprensione dell'istituto - un'analisi volta a mettere in chiaro se, e fino a che punto, c'era in Italia bisogno dell'introduzione del *trust*. Molti istituti tradizionalmente operanti nel nostro ordinamento realizzano - quale più, quale meno ed ognuno nel proprio campo - effetti molto simili a quelli che è possibile realizzare con un *trust*. Ci si riferisce, in particolar modo, al fondo patrimoniale familiare, alla fondazione, al contratto a favore di terzo, alle società fiduciarie, ai fondi comuni di investimento, alla sostituzione fedecommissaria, alle disposizioni testamentarie condizionate, alle disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo, alla donazione modale, al mandato senza rappresentanza, al contratto di rendita, all'assicurazione sulla vita. Ed, inoltre,

Note:

(*) Pubblichiamo la prima parte dell'articolo. La seconda sarà pubblicata sul prossimo fascicolo.

(1) In aggiunta agli autori ed alle opere successivamente citati, v. S. Mazzamuto, *Il trust nell'ordinamento italiano dopo la Convenzione dell'Aja*, in *Vita not.*, 1998, 754; P. Messina, *Legality and the normative Sphere of the Trust in the Italian legal system*, in *Trust & Trustees, September*, 3, 1997, 23 ss.; G. Alpa - I. Cavanna, *Trust e multiproprietà*, in *I trusts in Italia oggi*, Milano, 1996; M. Lupoi, *Un trust per l'Italia*, Roma, 1995; Lensi, *Operatività del trust in Italia*, in *Riv. not.*, 1995, 1379 ss.; Busato, *La figura del trust negli ordinamenti di common law e diritto continentale*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, II, 309 ss.; Fumagalli, *La Convenzione dell'Aja sul "trust" e il diritto internazionale privato italiano*, in *Diritto comm. internaz.*, 1992, 533 ss.; Gambaro, *Il trust in Francia*, in *Studi in onore di Rodolfo Sacco*, Milano, 1993, vol. 1; M.C. Malaguti, *Il trust*, in *Atlante di diritto privato comparato*, Bologna, 1992; R. Grosso, *La Convenzione dell'Aja sul trust: brevi spunti di riflessione*, in *Riv. not.*, 1991, 985 ss.

Per la dottrina italiana antecedente alla Convenzione dell'Aja del 1985, v., oltre agli autori successivamente citati, Grassetti, *Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, I, 548; Biscconti, *Deposito in nome di terzo e disposizione di ultima volontà (il "Totten trust" in Italia?)*, in *Banca, borsa ecc.*, 1959, 100; Gambaro, *Problemi in materia di riconoscimento degli effetti dei trusts nei paesi di civil law*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, 93; Cassoni, *Il trust anglosassone quale istituzione sconosciuta nel nostro ordinamento*, nota a Trib. Casale Monferrato 13 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1986, I, c. 574; Comoglio, *Il caso del trustee straniero che agisce in Italia per la vendita dei beni ereditari: un dubbio ricorrente di giurisdizione volontaria internazionale*, in *Riv. not.*, 1985, II, 240, nota a Trib. Casale Monferrato, cit.

(2) Sul punto vedi, tra gli altri, W.F. Fratcher, voce *Trust*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, vol. VI, *Property and Trust*, II, Ch. 11, Essen, 1973; Hayton, *The Law of Trusts*, II ed., London, 1993; E. Calò, *Dal probate al family trust*, Milano 1996, 40; M. Lupoi, *Introduzione ai trusts - Diritto inglese - Convenzione dell'Aja - Diritto italiano*, Milano, 1994; Id., *Trusts*, Milano, 1997.

ad istituti dai confini più incerti, ma allo stesso tempo operanti nel nostro sistema civile: sindacati azionari, convenzioni matrimoniali atipiche, clausole di gradimento societarie, fiducia testamentaria, vendita con patto di retrovendita a favore di terzo. Tra tutti, l'istituto civilistico che più somiglia al *trust* è il negozio fiduciario. Chi scrive, infatti, crede che, inquadrato correttamente, il negozio fiduciario - operante praticamente da sempre nel panorama giuridico continentale - funzioni, molto più di quanto finora si sia mai sospettato, in modo analogo al *trust* anglosassone, del quale, dunque, più che un surrogato, o un "cugino povero", è un vero e proprio *alter ego* di origine civilistica.

Alla luce di quanto sarà emerso nel corso della riflessione comparativa, la risposta al quesito, circa l'utilità di introdurre il *trust* nel nostro ordinamento, potrà essere data soltanto sulla base di un'analisi di tipo contrattuale atta ad evidenziare come il *trust* conservi una caratteristica che lo rende particolarmente appetibile. La scelta di utilizzare l'istituto in esame, piuttosto che un succedaneo, permette di abbattere - soprattutto a livello internazionale - i costi transattivi derivanti dalla stipulazione di qualsiasi contratto o dalla realizzazione di qualsiasi situazione negoziabile con cui perseguire gli stessi effetti segregativi del patrimonio.

Proprio da tale deduzione emerge il senso pregnante della Convenzione dell'Aja e della rapida ed incondizionata ratifica italiana. A fronte dell'esigenza di operare su scala transfrontaliera con strumenti di sicura tradizione e certa disciplina positiva, è sorto, anche in Italia, il bisogno di introdurre nell'ordinamento giuridico il *trust*, che - soprattutto applicato a fattispecie caratterizzate da elementi di internazionalità - si dimostra validissimo strumento negoziale, capace di ottimizzare i rapporti tra contraenti.

La natura amorfa del *trust*

Nel mondo angloamericano, dove il *trust* è nato e si è sviluppato fino al punto di diventare un cardine del sistema, ci si è per molto tempo riferiti normalmente al *trust* intendendolo come un modo di ripartire i diritti su un certo bene o un certo patrimonio (3). Il *Restatement (Second) of Trusts* definisce il *trust* come «un rapporto fiduciario in relazione alla proprietà» (4), e cioè un rapporto fiduciario volto a gestire la proprietà. Stessa definizione danno i codici di diritto positivo (5) e le trattazioni dottrinarie (6).

È innegabile che sul tipico *trust fund* - prima nell'esclusiva proprietà del *settlor* - si creino più diritti in capo a diverse persone (7). Secondo parte della dottrina ci sarebbe uno sdoppiamento della proprietà: la *trust-ownership* spetterebbe al *trustee*, e la *beneficiary ownership* ai beneficiari (8). Altra parte della dottrina ritiene, al contrario, che in realtà la situazione vada ricostruita in termini, diremmo noi *civilians*, di diritti reali e obbligatori: il *trustee* sarebbe, dunque, titolare di una *legal property* e i beneficiari di semplici *equitable interests* (9). In ogni caso (10), è evidente che, attraverso la costituzione del *trust* e il trasferimento del bene dal *settlor* al *trustee*, sul bene in questione sorgono diritti che ne mutano la situazione dominicale al punto di renderla del tutto particolare (11).

Pur ammettendo, dunque, che le conseguenze evenienti dalla costituzione di un *trust* incidono sull'assetto proprietario del bene che ne è oggetto, più di recente si è sostenuto che non si può concentrare l'attenzione

Note:

(3) In tal senso J.H.Langbein, *The Contractarian Basis of the Law of Trusts*, 105 *The Yale Law Journal* 625 (1995).

(4) Testualmente il *Restatement (Second) of Trusts* § 2 (1959) definisce il *trust* «a fiduciary relationship with respect to property, subjecting the person by whom the title to the property is held to equitable duties to deal with the property for the benefit of

another person, which arises as a result of a manifestation of an intention to create it.».

(5) Vedi, a titolo esemplificativo, il *Texas Trust Code*, in *Texas Property Code Ann.* § 111.004(4) (West 1984). In modo difforme dispone l'art. 2, comma 1, della Convenzione dell'Aja del 1985 che ha introdotto il *trust* nell'ordinamento italiano, ai sensi del quale «the term trust refers to the legal relationship created by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of...». Sul perché di tale difformità, che qui è stata solo anticipata, ci si soffermerà in seguito.

(6) *Ex ceteris* vedi Cheshire Geoffrey Chevalier, *Il concetto di "Trust" secondo la Common Law inglese*, Torino, 1998; A.W.Scott & W.F.Fratcher, *The Law of Trusts* §§ 2.3-2.6 e 40-48, IV Ed., 1987-89; W.F.Fratcher, *op. cit.*; G.T. Bogert, *Trusts*, VI Ed., St. Paul Minnesota, 1987, 1; W. Hart, *What is a Trust?*, in *Law Quarterly Review*, n. 15, 1986, 301.

(7) In realtà in *common law* i diritti gravano sugli *estates*, non sul bene, e fra i vari *estates* solo uno realizza un rapporto giuridico con il bene, mentre tutti gli altri creano esclusivamente dei rapporti che potremmo definire obbligatori tra i loro titolari e il soggetto titolare di quell'unico *estate* che dà il rapporto con il bene.

(8) La teoria della c.d. *dual ownership* è stata sostenuta da autorevole dottrina di *common law* e, in Italia, da R.Franceschelli, *Il trust nel diritto inglese*, Padova, 1935, e Bernardi, *Il trust nel diritto internazionale privato*, in *Studi nelle scienze giuridiche e sociali*, Pavia, 1957, 67 ss; nonché, più di recente in *ex ceteris* da C. Castrovino, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita not.*, 1998, 1323. In proposito, vedi anche Trib. di Oristano 15 marzo 1956, in *Foro it.*, 1956, I, 1020.

(9) In tal senso, in Italia, da ultimo M. Lupoi, *Trusts*, cit. Dello stesso avviso è stata la Corte di giustizia della Comunità Europea (ora Unione), Sent. 17 maggio 1994, Causa n. C-294/92, *Webb c. Webb*, in *Racc. giur. comunit.*, I, 1717.

(10) Una rassegna esauriente delle definizioni classiche dei manuali anglosassoni trovasi in R. Franceschelli, *op. cit.*, 135. Sia quelle che mettono in evidenza lo sdoppiamento del diritto di proprietà (così Story, Spence, Jenks), sia quelle che attribuiscono al beneficiario un puro e semplice diritto personale nei confronti del *trustee* (Maitland, Lewin, Underhill, Smith, Jenks), sia infine la teoria elaborata in Francia da Lapaulle, che considera il *trust* alla stregua di un complesso patrimoniale autonomo. Per un approfondimento delle dottrine meno recenti, si segnala l'ampia bibliografia inglese e francese raccolta da David, *Introduction à l'étude du droit privé de l'Angleterre*, Parigi, 1948, 429.

(11) Sulla particolarità di tale situazione ci si intratterà più avanti.

solo su questo aspetto del problema, tralasciandone completamente un altro di eguale rilevanza (12). Oltre a guardare, cioè, alla sfera degli effetti, bisognerebbe prestare attenzione all'atto dal quale tali effetti scaturiscono per comprendere a pieno, nella loro complessità, le sfumature negoziali e reali dell'intera vicenda. Si è, perciò, detto che con il *trust* si realizza una tipica situazione contrattuale, nella quale il *trustee* assume dei doveri nei confronti dei beneficiari a fronte di un trasferimento del *settlor*. Sul punto non sono mancate voci dissenzienti. Le perplessità si fondano soprattutto su alcuni rilievi di ordine sistematico, inerenti alla forma dell'atto costitutivo del *trust* e ai rimedi concessi ai beneficiari nel caso di *breach of trust*. Riguardo alla forma si è detto che essa è per definizione unilaterale, mentre riguardo alle azioni a tutela dei beneficiari si è sostenuto che esse non hanno natura contrattuale. La fondatezza di tali asserzioni merita di essere vagliata con il massimo rispetto della tradizione, ma senza un pericoloso ossequio passivo.

Scrivendo Maitland, nella sua celebre monografia d'inizio secolo sull'*Equity* e sul *trust*, che «i giuristi hanno tentato per lungo tempo di formulare una dicotomia dei diritti privati classificandoli come diritti *in rem* o *in personam*. I tipi di queste due classi sono, della prima (il *dominium*) la proprietà e, della seconda, il contratto, un'obbligazione» (13). A questo punto, l'autore si chiedeva sotto quale titolo andassero inseriti il *trust* e il diritto del beneficiario, c.d. *cestui que trust*. Se tra i diritti di proprietà o tra quelli obbligatori. Ciò rilevava particolarmente in Gran Bretagna, dove l'intera materia della *law of property* è ben distinta da quella del *contract*, nata più tardi e su presupposti sistematici diversi. Il Cancelliere, padre e primo paladino del *trust*, probabilmente non si poneva punto in questi termini il problema e risolveva nel primo dei due sensi il dilemma

prospettato, in quanto la violazione del contratto era materia di *common law* e, dunque, estranea alla sua competenza. Preferiva (anzi, era necessitato a) trattare l'infedeltà del *trustee* come atto lesivo di un diritto reale, piuttosto che come inadempimento contrattuale (14).

C'è inoltre da dire che in origine, quando nel XIV secolo i *trusts* emersero sulla scena giuridica inglese, la *common law* non possedeva un generale rimedio contrattuale: la nozione stessa di *contract* sarebbe sorta soltanto più tardi. Ciò comportò che giudiziariamente - e indirettamente - al *trust* fosse imposta una forma unilaterale che esso spontaneamente non avrebbe mai assunto. Da sempre, infatti, nella forma più usata, dell'*express trust*, l'istituto si basa su un accordo tra *settlor* e *trustee*. L'accordo rileva sia nella fase preliminare rispetto all'atto istitutivo (quale proprietario penserebbe di costituire un *trust*, se non confidasse nella disponibilità del *trustee*?), che in quella immediatamente successiva, c.d. fase esecutiva (come il proprietario, ormai *settlor*, potrebbe trasferire il bene costituito in *trust* senza la necessaria partecipazione del *trustee*?). Affinché concretamente un *trustee* assuma obblighi di amministrazione, è necessario che a lui sia stata trasferita la proprietà del bene con un normale atto traslativo. Necessita, dunque, la sua accettazione, sebbene in una fase che, per quanto detto, si è voluta rendere solo esecutiva del *trust* e non costitutiva.

Riepilogando, si può dire che il Cancelliere, impossibilitato ad agire sul terreno contrattualistico, in quanto prima inesistente e poi prerogativa della *common law*, ha preferito - posto che il *trust* incide su quelli che noi civilisti chiameremmo, non senza qualche approssimazione, diritti reali - trattare *funzionalmente* l'istituto, guardandolo dal lato degli effetti. E per far sì che il tutto si reggesse - visto che il trasferimento immobiliare è tuttora, nel mondo anglosassone, eseguito mediante un

atto unilaterale, la *conveyance* (15) - si è imposta del *trust* una visione, anche *strutturalmente*, oltre che funzionalmente, non contrattualista. Con maggiore precisione terminologica si può dire, dunque, che l'unilateralità del *trust* si sposava perfettamente con l'unilateralità dei procedimenti traslativi di *estates in real property*.

Ciò detto, si sente qui il bisogno di precisare che, in effetti, in alcune sue manifestazioni tipiche, il *trust* poco e niente ha a che fare con il contratto. Basti pensare al caso del *testamentary trust* per comprendere come, in linea di principio, non sia scorretto affermare che per creare un *trust* è sufficiente la semplice dichiarazione unilaterale del proprietario che in tal modo diventa *settlor* (16), anche se una tale visione risulta quanto meno riduttiva. È evidente, infatti, che in alcuni casi detta dichiarazio-

Note:

(12) In proposito v. J.H. Langbein, *op. cit.*

(13) F.W. Maitland, *Equity: A Course of Lectures*, a cura di A.H. Chaytor & W.J. Whittaker, I ed., 1909 (Maitland morì nel 1906), II ed., riveduta, 1936, ed. italiana a cura di A.R. Borzelli, Milano, 1979, 31.

(14) Alcuni vocaboli usati peccano di approssimazione, in quanto la loro utilizzazione è dettata esclusivamente dall'esigenza di tradurre in termini civilistici una vicenda di *common law*. Non sarebbe, infatti, pienamente corretto, in via di principio, riferirsi alla realtà dei diritti per descrivere una situazione di diritto anglosassone. Troppe sono le differenze esistenti tra i due sistemi in tema di proprietà e diritti sulle cose in generale per poter, anche solo, azzardare un raffronto, ma *alterum non datum*. Per approfondimenti sul punto v. M. Lupoi, *Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese*, Milano, 1971.

(15) Nel sistema inglese l'atto scritto, il *deed of conveyance*, che consacra formalmente il trasferimento dell'immobile, viene *executed* dal venditore, senza la partecipazione dell'acquirente; la vendita poi si perfeziona con la consegna del *deed of conveyance*; nel caso di *registered land* vi è anche un *deed of transfer*.

(16) Altrimenti non esisterebbe il *testamentary trust*, nella fase esecutiva del quale è comunque necessaria l'accettazione del nominato *trustee* al trasferimento *mortis causa* dei beni in *trust*.

ne addirittura manca. Così, ad esempio, nei *constructive trusts*. Il *constructive trust* non può in alcun modo essere considerato un negozio giuridico, in quanto manca qualsiasi volontà negoziale (17), e deve, tutt'al più, essere valutato alla stregua di un rimedio processuale (si pensi alla *injunction* o al *decree of specific performance*) con il quale, di volta in volta, si risolvono fattispecie atipiche (18). Esso viene imposto coercitivamente dal giudice, come strumento di correzione delle infrazioni e come rimedio all'ingiustificato arricchimento, in situazioni spesso lontane dall'idea tradizionale di *trust* ed attraverso procedimenti costitutivi che non corrispondono minimamente al concetto di *trust* (19).

Dunque, nell'ambito di un'attenta analisi di teoria generale, non si può elevare il principio dell'unilateralità dell'atto di *trust* a dogma imprescindibile, ma allo stesso tempo non se ne può decantare la natura contrattuale. Si deve, al contrario, ammettere che la larga utilizzazione dell'istituto in *common law* rende oggi impossibile riferirsi ad un *trust* che abbia una, ed una sola, struttura tipica (20). Il *trust* può, infatti, essere costituito per atto unilaterale del settlor (come si fa col *testamentary trust*), per volontà della legge (come accade negli *statutory trusts*), per volontà del giudice (così è per i *resulting trust*) o anche per accordo di settlor e trustee (come è normalmente negli *express trust*).

Superate, insomma, l'apparenza e la tradizione, si scopre l'essenza dell'istituto e su questa si intende riflettere. Del resto, che elasticità e adattabilità siano le caratteristiche del *trust* è noto a tutti. Perché, dunque, negare che esso, al fine di risultare utilizzabile da più soggetti e per più scopi (dal legislatore (21), dai giudici, dai proprietari per atti *inter vivos* o *mortis causa*), abbia assunto, con il tempo, quella che si può, senza timore, definire una struttura tendenzialmente puntiforme e, di conseguenza, sia oggi un istituto amorfo (22)?

In realtà, come meglio si vedrà, la peculiarità del *trust* sta nell'assetto di interessi che realizza tra le parti e nei confronti dei terzi, non nella sua struttura negoziale.

Le basi contrattuali del c.d. *express trust*

Il *trust* di maggior interesse ai fini di questa riflessione è certamente l'*express trust*. Ciò non solo perché è il più utilizzato, in quanto con esso il privato decide di destinare un bene in sua proprietà a beneficio di uno o più soggetti o al raggiungimento di uno scopo prestabilito (23), ma anche perché la Convenzione dell'Aja, che l'Italia ha ratificato (24) - in tal modo

Note:

(17) «A constructive trust does not, like an express trust, arise because of a manifestation of an intention to create it, but it is imposed as a remedy to prevent unjust enrichment.» *Restatement of Restitution*, § 160 cmt. a (1937).

(18) Così J.H. Langbein, *op. cit.*, 631.

(19) Per Dan B. Dobbs, *Law of Remedies*, II ed., 1993, §4.3(2), 401, «The constructive trust is not in fact a trust, but a remedy which is explained by analogy to trust». Così anche D.A. Demott, *Beyond Metaphor: An Analysis of Fiduciary Obligation*, 1988, in *Duke Law Journal*, 879, 910: «A constructive trust does not, like an express trust, arise because of a manifestation of an intention to create it, but it is imposed as a remedy to prevent unjust enrichment».

(20) Un'attenta dottrina ha affermato che oggi non si possa più assolutamente parlare di *trust* al singolare, in virtù del polimorfismo che indiscutibilmente caratterizza tale istituto, e che, perciò, sia giusto utilizzare sempre il plurale. Così M. Lupoi, *Trusts*, cit.; Id., *The shapeless trust*, in *Vita not.*, 1995, 92 ss. Interessanti considerazioni linguistiche anche in S. Tondo, *Ambientazione del trust nel nostro ordinamento e controllo notarile sul trustee*, in I. Beneventi (a cura di), *I trusts in Italia oggi*, Milano, 1996.

(21) Esempi di *Statutory trusts* si trovano, *ex ceteris*, nell'*Administration of Estates Act*, 1925, sect. 33; nell'*Intestates' Estates Act*, 1925; nel *Property Act*, 1925, sect. 34-36; e nel più attuale *Trusts of Land and Appointment of Trustees Act*, 1996, che modifica i precedenti qui richiamati. Vedi inoltre il *Solicitors Act*, 1974, sect. 32-33; l'*Insurance Broker (Registration) Act*, 1977, sect. 11; l'*Estate Agents Act*, 1979, sect. 12-15; il *Financial*

Service Act, 1986; e il *Mental Health Act*, 1983, sect. 95-96.

(22) Anche A. Busato, *Commento all'art. 2*, in Gambaro - Giardina - Ponzanelli (a cura di), *Convenzione relativa alla legge sui trusts e al loro riconoscimento*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 6, Milano, 1993, 1229, sostiene che «La nozione di trusts non può che essere influenzata dalla funzione che l'istituto svolge, e il fatto che il *trust* realizzi più di una funzione crea indubbe ripercussioni sulla tipologia dell'istituto e sulla stessa possibilità di individuarne una nozione unitaria».

(23) Gli *express trusts* sono molto usati, tra l'altro, in ambito familiare come in ambito commerciale, per conseguire particolari assetti societari o per realizzare complesse operazioni di finanziamento.

(24) L'Italia ha ratificato, con legge n. 364 del 16 ottobre 1989, la Convenzione, stipulata all'Aja il 1° luglio 1985, «Sul riconoscimento e sulla legge applicabile al trust», entrata definitivamente in vigore il 1° gennaio 1992.

Commenti e considerazioni sulla Convenzione dell'Aja si trovano, *ex multis*, in Von Overbeck, *Explanatory Report on the Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and their Recognition*, in *International Legal Materials*, 1986, 593 ss.; Id., *La Convention de La Haye du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance*, in *Annuaire suisse de droit international*, 1985, 37 ss.; Hayton, *The Hague Convention on the Law Applicable to trusts and on their Recognition*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1987, 278; Gailard & Trautman, *Trust in Non-Trust Countries: Conflict of Laws and the Hague Convention on Trusts*, in *American Journal of Comparative Law*, 1987, 325 ss.; Id., *La Convention du 1° juillet 1985 relative au trust et à sa reconnaissance*, in *Revue critique*, 1986, 20; Maerten, *Lè régime international du trust après la Convention de La Haye du 1° juillet 1985*, in *La semaine juridique*, 1988, 3319; Jauffret - Spinosi, *La Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (1° juillet 1985)*, in *Journal du droit international*, 1987, 53 ss.; Revillard, *La Convention de La Haye du 1° juillet 1985 sur la loi applicable au trust et à sa reconnaissance*, in *Rèp. Defrénois*, 1986, 3373; Kotz, *Die 15 Haager Konferenz und das Kollisionsrecht des Trust*, in *RabelsZ*, 1986, 562 ss.; Gambaro - Giardina - Ponzanelli (a cura di), *Convenzione relativa alla legge sui trusts e al loro riconoscimento*, cit., 1212 ss.

Sull'avanprogetto della Convenzione v. P. Piccoli, *L'avanprogetto della Convenzione sul trust nei lavori della conferenza di diritto internazionale privato de l'Aja e suoi riflessi di diritto notarile*, in *Riv. not.*, 1984, 781 ss., aggiornato con l'entrata in vigore della Convenzione, *La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts e i riflessi di interesse notarile*, in *Riv. not.*, 1990, 92 ss.

consentendo la operatività dell'istituto nel nostro ordinamento -, si riferisce solo a questo tipo di *trust*. Dunque, oggi è possibile in Italia chiedere a qualsiasi giudice, ai sensi della Convenzione citata, il riconoscimento di un *trust* e l'applicazione delle regole prescelte dal *settlor* o, in mancanza, quelle previste dalla Convenzione stessa per disciplinare tale atto, purché esso sia stato istituito per iscritto e sia volontario (25).

Chiariti i motivi per i quali si eviterà nel prosieguo di prendere in considerazione problematiche proprie di *trusts* che non siano *express*, e richiamando quanto nel paragrafo precedente si è detto a proposito di forma del *trust* in generale, si vuole qui provare a dimostrare che l'*express trust* ha basi contrattuali.

Probabilmente ancora oggi il *trust* si porta dietro le scorie di un dibattito risalente che ha origine nella contrapposizione storica tra *common law* ed *equity*, ma che non trova - per contestare la natura contrattuale del *trust* - argomenti validi e fondanti motivi di riscontro nella struttura, né nel funzionamento, dell'istituto.

Per decine di anni, tra la fine del XIX secolo e l'inizio di quello attuale, la dottrina anglosassone si è domandata se il *trust* potesse essere considerato alla stregua di un contratto, pur non essendolo formalmente. Risolvere il quesito, in un senso o nell'altro, comporta notevoli implicazioni nel panorama angloamericano (26), dove, infatti, il dibattito sul punto è stato accesissimo, ma può risultare piuttosto sterile in un ordinamento, il nostro, nel quale atti unilaterali *inter vivos* e contratti ricevono, ai sensi dell'art 1324 c.c. (27), lo stesso trattamento "salvo diversa disposizione di legge", ed inoltre, essendo entrambi fonte di obbligazione, anche sul profilo della responsabilità per inadempimento finiscono, con le dovute differenze, per somigliarsi (28).

Rileva tuttavia, ai fini di que-

sta trattazione, assumere che l'*express trust* ha, se non proprio natura, almeno basi - e non struttura *sic et simpliciter*, sia chiaro - contrattuali, in quanto, così facendo, si potranno mettere in evidenza vizi e virtù reali dell'istituto, il quale ha proprio nei rapporti che riesce a creare - tra le parti e tra queste ed i terzi - la sua forza e la sua caratteristica peculiare. Fermarsi alla mera apparenza unilaterale, le cui origini storiche sono state chiarite nel precedente paragrafo, vorrebbe dire confrontarsi con problematiche svuotate del loro significato principale.

È formalmente un atto unilaterale, efficace nel momento stesso in cui viene ad esistenza (e dunque nemmeno recettizio), quello con il quale, *mortis causa* (c.d. *testamentary trust*), oppure *inter vivos*, un *settlor* costituisce il suo *trust* (29), ma è nei delicati equilibri esistenti - anche prima della realizzazione dell'atto costitutivo - tra la posizione del *settlor* e quella del *trustee*, e tra quella del *trustee* e quella dei beneficiari, che si trova la chiave di lettura per comprendere a pieno la tensione che anima all'interno una vicenda di *express trust*. Proprio nella fase delle trattative antecedenti alla sua costituzione - come vedremo meglio in seguito - il *trust* realizza effetti considerevoli, in quanto facilita il dialogo negoziale tra chi vuole affidare un determinato patrimonio e chi dovrebbe occuparsene, azzerando i costi transattivi propri di ogni fattispecie contrattuale che voglia realizzare effetti analoghi (30).

Senza aver concordato con la banca, la società, il professionista, o anche l'amico *trustee*, le clausole che disciplineranno un certo *trust*, nessun *settlor* senta che ne realizzerebbe uno, visto che - pur teoricamente costitui-

Note:

(25) All'art. 3 della Convenzione si dispone che "The Convention applies only to trusts created voluntarily and evidenced in writing."

(26) Fra le opere sistematiche angloa-

mericane sul contratto si segnalano Atiyah, *An Introduction to the Law of contract*, Oxford, 1981; Treitel, *An outline of Law of Contract*, London, 1973; Id., *The Law of contract*, London, 1962; Cheshire a Fifoot, *The Law of contract*, London, 1969; Chitty, *On Contracts*, London 1961; Farnsworth, *Contracts*, Boston-Toronto, 1982; Corbin, *On contracts*, St. Paul Minnesota, 1963-1965 (12 tomi); Williston, *A Treatise on the Law of Contracts*, III ed., a cura di H.E. Jaeger, New York, 1957-1977 (17 tomi). Si veda anche la classica opera di Pollock, *Principles of Contract*, la cui prima edizione risale al 1876 (tra le edizioni successive v. la 12a, London, 1946, a cura di Winfield).

(27) Sull'art. 1324 c.c. si concentra il dibattito attorno all'ipotesi che anche nel nostro ordinamento sia stato introdotto il concetto - di origine germanica - di negozio giuridico. Per approfondimenti sul punto si rinvia a Scognamiglio, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1969; Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da Vassalli, Torino, 1952 (rist.); Galgano, voce *Negozio giuridico (premesse problematiche e dottrine generali)*, in *Enc. dir.*, XXVII, 932; Mirabelli, voce *Negozio giuridico (teoria del)*, *ivi*, XXVIII, 1; G. Stolfi, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1961 (rist.); Cariota-Ferrara, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1961.

Trattazioni classiche del negozio sono quelle di Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, (trad. it. di Scialoja), III, Torino, 1891, e IV, 1889; e di Windscheid, *Diritto delle pandette*, (trad. it. Di Fadda e Bensa), I, Torino, 1930.

(28) Per una lettura comparata del contratto v. Gorla, *Il contratto*, vol. II, Milano, 1955; Schlesinger (gen. ed.), *Formation of contracts*, vol. II, New York e Londra, 1968; Rieg, *Le rôle de la volonté dans l'acte juridique français et allemand*, Parigi, 1961; Von Mehren (chief ed.), *Contracts in general*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, VII vol.; Criscuoli, *Il contratto nel diritto inglese*, Palermo, 1968.

(29) Pensandola diversamente, non si potrebbe nemmeno inserire nella categoria generale degli *express trusts* il *testamentary trust* che per definizione non può avere struttura contrattuale.

(30) Per approfondimenti circa la teoria generale dell'analisi economica del contratto si rinvia a Posner, *Economic Analysis of Law*, Boston-Toronto, 1972; Bessone, *Analisi economica del diritto e metodo degli studi di teoria del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, I, 62; Alpa-Pulitini-Rodotà-Romano (a cura di), *Interpretazione giuridica e analisi economica*, Milano, 1982; A. Chiancone, *I contratti*, in A. Chiancone - D. Porrini, *Lezioni di analisi economica del diritto*, III ed., Torino, 1998.

to - il *trust* prima dell'atto esecutivo (il trasferimento dei beni o del patrimonio), per concludere il quale necessita l'accettazione del *trustee*, è vuoto di qualsiasi contenuto obbligatorio e dunque privo di qualsiasi significato. Le trattative costituiscono, quindi, un momento imprescindibile nella costituzione di un *express trust*. Esse riguarderanno i poteri del *trustee*, la sua responsabilità, il compenso a cui ha diritto e i rapporti con l'eventuale *protector*. Senza averle discusse prima, difficilmente un *trustee* accetterà il trasferimento a suo favore dei beni costituenti il patrimonio segregato, ed in tal modo egli non assumerà alcun obbligo o responsabilità (31).

Da quanto qui esposto, si desume che funzionalmente l'atto istitutivo di *trust* può essere paragonato ad una proposta di contratto a favore di terzo rivolta al *trustee* il quale la accetta - e in tal modo si obbliga nei confronti dei beneficiari ad amministrare perseguendo gli scopi indicati dal *settlor* - acconsentendo al trasferimento a suo vantaggio della *trust property* (32).

Continuare a credere alla unilateralità, nell'ambito di una riflessione come questa, non è perciò possibile, in quanto vorrebbe dire negare che esistano vere e proprie trattative contrattuali preventive all'atto istitutivo e quindi perdere uno dei momenti tipici dell'intera vicenda *trust*. Se tali trattative esistono e costituiscono un momento imprescindibile della vicenda *trust*, anche alla luce di quella che è stata in Italia l'elaborazione dottrinale del concetto di contratto, bisogna ammettere che il *trust* ha, se non proprio natura, almeno basi contrattuali.

È stato infatti sostenuto «che non sempre il contratto si articola in due dichiarazioni, in quanto il codice non dà una nozione unitaria di accordo. Esso, al contrario, contempla all'art. 1333, comma 2, un contratto che si perfeziona con la recezione della proposta seguita dalla inattività della controparte. Il

che conduce alternativamente ad una delle seguenti conclusioni: o il contratto di cui all'art. 1333 c.c. non sottende sempre un accordo (e allora la definizione dell'art. 1321 c.c. è sbagliata); o l'ipotesi contemplata dall'art. 1333 c.c. non è un contratto (ma allora si dovrebbe anche dire che la classificazione adoperata dalla legge è del tutto irrilevante, e inoltre si dovrebbe spiegare il perché della precisa collocazione sistematica dell'istituto nella parte dedicata al contratto in generale); ovvero l'accordo può anche non risultare da due dichiarazioni. Accolta quest'ultima alternativa, ne segue che il *genus* "accordo" comprende ipotesi prive di caratteri uniformi» (33).

Altri istituti, previsti dal nostro codice come contratti, mettono seriamente in crisi una nozione troppo formalistica di accordo. L'idea dell'accordo formalmente espresso come fonte esclusiva del contratto non regge all'urto di fattispecie in cui il rapporto ha fonti diverse dal consenso e, tuttavia, viene assoggettato alla disciplina negoziale. A tal riguardo, la dottrina ha richiamato un primo gruppo di ipotesi in cui si assume che il rapporto contrattuale scaturirebbe dalla volontà di un solo soggetto (contratto con se stesso, contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, ecc.) (34). Rileverebbe poi un secondo gruppo di ipotesi in cui addirittura manca, o sembra mancare, un atto di autonomia privata (come i rapporti contrattuali di fatto e i rapporti scaturenti da obblighi legali a contrarre) (35).

Da tutto ciò si desume che - al di là dell'accordo formale - gli elementi essenziali di una vicenda contrattuale sono la formazione consensuale e la uniformità di linguaggio tra le parti. Se, infatti, in una certa situazione un soggetto, pur dovendo produrre un atto formalmente unilaterale, deve necessariamente - al fine di realizzare determinati effetti - cercare un accordo di massima con uno o più altri soggetti ed individuare una terminologia precisa

e funzionale che gli consenta un proficuo dialogo negoziale con questi ultimi, la sua posizione è del tutto simile a quella della parte di un rapporto contrattuale.

È in tale ottica, e sulla base di tali premesse, che si può sostenere che anche il *testamentary trust* (atto, per definizione, necessariamente unilaterale) ha, quantomeno, presupposti contrattuali. Infatti, anche nell'ipotesi in cui l'atto istitutivo sia *mortis causa*, perché nasca in capo al *trustee* l'obbligo di ben

Note:

(31) Il *Restatement (Second) of Trust* § 169 cmt. a (1959) dispone che «The trustee is not under a duty to administer the trust unless he accepts».

(32) Sulle affinità esistenti tra *trust* e contratto a favore di terzo ci si soffermerà più avanti.

(33) Così Sacco, *La nozione del contratto*, in *Contratto e obbligazioni*, II, *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, Torino, 1982, 9. Riguardo alla nozione di contratto fatta propria dal nostro ordinamento vedi, tra gli altri, Natoli, *I contratti reali*, Milano, 1975; Sacco, *Il contratto*, Torino, 1975; L.Ferri, *Lezioni sul contratto*, Bologna, 1975; Id., *Definizione giuridica e significato di contratto*, in *Giur. it.*, 1970, IV, 25-32; Roppo, *Il contratto*, Bologna, 1977; Scognamiglio, *Contratti in generale*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1980; Mirabelli, *Dei contratti in generale*, in *Commentario del codice civile UTET* (art. 1321-1469), Torino, 1980; S.Maiorca, *Il contratto*, Torino, 1981; Bessone, *Saggi di diritto civile*, Milano, 1979, parte I e IV; C. Salvi (a cura di), *Categorie giuridiche e rapporti sociali*, Milano, 1978; C.M.Bianca, *Il contratto*, in *Diritto civile*, III, 1984, 1 ss.

Tra le opere sistematiche sul contratto della dottrina straniera si segnalano - oltre a quelle angloamericane già indicate -, per la Francia, Ghestin, *Le contract*, Paris, 1980; Poyer, *Contract et conventions*, in *Encyclopedie juridique Dalloz*, in *Droit civil*, Paris, 1971; per la Germania, Larenz, *Lehrbuch des Schuldrechts*, Munchen, 1974; Posch, *Allgemeines Vertragsrecht*, Berlin, 1977; per i paesi socialisti, Eorsiloffe - Such, *Contract in General. Contract in the Socialist Economy*, in *International Encyclopedia Comparative Law*, VII, 5.

(34) C.M.Bianca, *Op. ult. cit.*, 7, nota 13.

(35) Sul punto, vedi anche Barcellona, *Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici*, Milano, 1969, 247, richiamato da C.M.Bianca, *ibidem*.

amministrare e di perseguire diligentemente lo scopo indicato dal *de cuius*, è necessario che il *trustee* stesso abbia espresso volontà di accettare l'atto di trasferimento dei beni che costituiscono la *trust property* (36). Sarà, dunque, cura del *settlor* verificare, prima della sua morte, a quali condizioni il *trustee* da lui indicato, una volta aperta la successione, accetterà il trasferimento, ed eventualmente cercare un accordo, in modo da non lasciare senza amministratori il *trust fund*.

Quanto appena detto induce ad assumere una visione smaliziata dell'intera vicenda-*trust*, capace, al di là dell'apparenza unilaterale, di scorgere l'accordo che sta alla base dell'atto istitutivo così da incentrare su tale accordo, finora poco o per nulla studiato dalla dottrina italiana, la nostra riflessione. Ciò, lo si ripete, non al fine di sovrapporre alla disciplina propria del *trust* - che è quella risultante dalla Convenzione dell'Aja e dalla legge statale prescelta o imposta - la disciplina del contratto nel nostro ordinamento, bensì al fine esclusivo di mostrare come solo un'analisi contrattuale aiuti a comprendere l'essenza del *trust* e la sua utilità pratica.

Il *trust*, costi/benefici. Un'analisi contrattuale

Il contratto si distingue da un atto negoziale unilaterale anche per l'importanza che l'elemento patrimoniale in esso assume. Infatti, mentre ai sensi dell'art. 1174 c.c. la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve, soltanto, essere suscettibile di valutazione economica, il contratto, per quanto dispone l'art. 1321 c.c., deve necessariamente, ed esclusivamente, regolare rapporti patrimoniali.

La natura patrimoniale dell'operazione di *trust* è indiscussa. Non c'è *trust* realizzato per scopi che non siano qualificabili come patrimoniali. Come il contratto è, dunque, quasi sempre notevolmente influenzato da elementi puramente econo-

mici, così lo è anche il *trust*. Basti pensare a come incide sulla formazione e sull'esecuzione di un contratto, ad esempio, la variazione dei prezzi di mercato di un determinato bene o una svalutazione monetaria, o un modifica del tasso ufficiale di sconto e dunque dei tassi d'interesse, ovvero anche solo la improvvisa impennata della curva della domanda di un prodotto piuttosto che di un altro, e così via.

Delle stesse turbolenze, come detto, risente il *trust*. Ciò risulta evidente se si prende in considerazione l'interesse che il *trustee* avrà normalmente a trarre il massimo profitto personale dalla gestione dei beni in *trust* per il periodo previsto (37). Egli contratterà con il *settlor* le condizioni e le modalità di calcolo di quanto a lui dovuto, tenendo presente, ad esempio, il rischio di una svalutazione monetaria o quello veniente dal ridimensionamento dei guadagni nel settore, di investimento o commerciale, nel quale come *trustee* si troverà ad operare gestendo il patrimonio in *trust*. Egli assumerà, nei confronti dei beneficiari, le responsabilità derivanti dalla gestione di detto patrimonio solo a condizione che il profitto, a lui riconosciuto dal *settlor* e indicato nell'atto di *trust*, lo soddisfi. Insomma, il *trustee*, prima di accettare il trasferimento dei beni da parte del *settlor*, calcolerà i costi e i benefici dell'operazione così come fa ogni parte di un qualsiasi rapporto contrattuale. Ciò gli eviterà di assumere responsabilità, a suo modo di vedere, non sufficientemente remunerate, in quanto - come del resto già anticipato -, pur venendo il *trust* ad esistenza nel momento stesso in cui la volontà del *settlor* viene esternata, e dunque anche prima che il prescelto *trustee* ne venga a conoscenza, su quest'ultimo concretamente gravano responsabilità nei confronti del patrimonio esclusivamente dopo il perfezionamento dell'atto traslativo della proprietà su detto patrimonio. Tale atto si inserisce già nella fase esecutiva del *trust*, ma senza l'accettazione

del *trustee*, che perfeziona il trasferimento, il *trust* in questione rimane svuotato di significati obbligatori.

Posto che il *trustee* ha interesse ad ottenere le migliori condizioni possibili di *trust*, non bisogna dimenticare che anche il *settlor* generalmente mira a realizzare - attraverso l'operazione di *trust* - risultati economici convenienti, per sé o per i propri beneficiari (38). Anch'egli, dunque, prenderà in debita considerazione tutte le varianti economiche che possono influire sulla situazione e, ad esempio, sceglierà il *trustee* sulla base delle sue competenze specifiche, preferendo quello più abile a gestire nel campo che lo stesso *settlor* presume realizzerà migliori risultati o quello che offre maggiori garanzie di affidamento.

Tra i fattori che maggiormente incidono nelle analisi costi-benefici, fatte rispettivamente dal *settlor* e dal *trustee* prima di perfezionare una fattispecie di *trust*, è da annoverare sicuramente il rischio. Per il *settlor*, esso consiste nella possibilità che volontariamente, o non, il *trustee* venga meno ai suoi doveri o comunque non riesca a realizzare i desideri del disponente. Proprio per ridurre la probabilità che un evento del

Note:

(36) Conviene, a proposito, ricordare che per il *Restatement (Second) of Trusts* § 169 cmt. a (1959) «The trustee is not under a duty to administer the trust unless he accepts».

(37) In origine il *trustee* amministrava senza, di norma, ricevere alcun corrispettivo. Attualmente, per affrontare una riflessione sul *trust* che possa risultare di una qualche utilità è necessario perdere di vista il dato puramente teorico. Nel modello di *trust* che, in ambito commerciale come in ambito finanziario, si è imposto il *trustee* si obbliga a fronte di un adeguato corrispettivo.

(38) Basti pensare che, attraverso i *testamentary trusts*, il *settlor* spesso mira ad evitare l'applicazione dell'imposta sulle successioni, lì dove esiste, e che i c.d. *trusts offshore*, tanto di moda, altro non sono se non *trusts* istituiti in paesi dove l'operazione procura vantaggi fiscali a chi la compie.

genere si verifichi, quest'ultimo è sempre di più, oggi, orientato a rivolgersi ad amministratori professionisti. In tal modo, egli aumenterà le spese gravanti sul *trust fund* in termini di corrispettivo da riconoscere al *trustee*, ma avrà ridotto il rischio e conseguentemente il suo costo economico. Così facendo, inoltre, il *settlor* potrà liberare (totalmente o parzialmente) i suoi beneficiari dall'onere di controllare in modo vigile l'amministrazione del *trust fund*, il che, del resto, spesso risulta anche obiettivamente difficile. L'esigenza di raccogliere informazioni sull'amministrazione e vagliarle tecnicamente - al fine di valutare la bontà dei risultati dell'amministrazione stessa ed, eventualmente e possibilmente, di intervenire - è fonte di spese, spesso ingenti, a carico dei beneficiari. Nei paesi dove il *trust* opera da secoli sono sorte, a fianco di società-*trustees*, società che si occupano del controllo dell'amministrazione. La figura può essere prevista dallo stesso *settlor* nell'atto istitutivo e prende il nome di *protector*. Nel caso in cui il *protector* non ci sia, sarà interesse dei beneficiari incaricare dei professionisti che controllino l'amministrazione del *trust fund*. Un controllo di tipo diretto sull'operato del *trustee*, per giunta, potrebbe anche essere espressamente vietato dallo stesso atto di *trust* quando, ad esempio in sede di contrattazione delle condizioni, il *trustee* sia riuscito ad ottenere piena discrezionalità e diritto alla riservatezza. Se si pensa ad una società *trustee* che si occupa di investimenti delicati, è facile comprendere le ragioni, anche tutte perfettamente lecite, per le quali essa potrebbe essere interessata a mantenere il massimo riserbo sulle sue attività.

Ci sono, dunque, atti istitutivi nei quali, in capo al *trustee*, è espressamente previsto un obbligo di comunicazione periodica nei confronti dell'eventuale *protector* o direttamente dei beneficiari ed altri in cui, invece, nulla di tutto ciò è previsto o,

addirittura, è messo in chiaro che il *trustee* non ha alcun obbligo del genere. Anche in tal caso, tuttavia, i beneficiari potranno tutelarsi incaricando professionisti perché, attraverso vere e proprie attività investigative, riescano a procurarsi le informazioni che il *trustee* legittimamente si rifiuta di dare. Una tale esigenza, chiaramente, aumenterà i costi di controllo gravanti sui beneficiari.

Ognuna delle clausole cui sopra si è fatto cenno, riguardanti obblighi o esenzioni, è oggetto di discussione nella delicata fase delle trattative pre-negoziali. Generalmente - ma non mancano le eccezioni - il *settlor* preferirà inserire obblighi di rendiconto, mentre il *trustee* contratterà per ottenere la maggiore discrezionalità e libertà possibile.

Le eccezioni si basano su ragioni economiche tutt'altro che incomprensibili. Quando subisce il controllo (del *protector* e/o degli incaricati dei beneficiari) il *trustee* vede ridursi il rischio di sbagliare, in quanto indirettamente può finire per avvalersi delle conoscenze del controllore. Inoltre, in un'eventuale sede giudiziaria, sarà più facile al *trustee* dimostrare la sua diligenza e l'imprevedibilità del danno subito a causa di un investimento non riuscito se il controllore non è tempestivamente intervenuto, non appena informato del progetto. Un *trustee* che faccia considerazioni di tal fatta può accettare di buon grado la previsione di un controllo sulla sua gestione. Il *settlor*, al contrario - ma ciò sempre in via di eccezione - potrebbe essere interessato a responsabilizzare di più il *trustee* e, dunque, ad evitare che egli abbia dei controllori.

Normalmente il *trustee*, soprattutto nei *trusts* di un certo valore economico, non viene scelto a caso, bensì in base alla sua esperienza e alla sua professionalità. È presumibile che anche in Italia, in breve tempo, verranno individuate, dagli stessi operatori, le società o i privati che garantiscono una

maggior affidabilità. È facile prevedere che ci si rivolgerà, dunque, ad enti appositamente costituiti o a professionisti, quali potrebbero essere i notai. Questi soggetti, conoscendo a fondo l'istituto, dovrebbero ridurre al minimo gli sprechi di tempo e di energie transattive. Sarà, su tali presupposti, più facile tra le parti capirsi e accordarsi. Affidarsi a soggetti con stabile struttura e comprovata professionalità costerà di più perché più alti saranno i compensi dovuti, ma ridurrà notevolmente l'incidenza del rischio sul costo complessivo dell'operazione. E ci si riferisce non solo al rischio patito dal *settlor* e dai beneficiari, e consistente nella cattiva gestione della *trust property*, ma anche al pericolo, gravante sul *trustee*, di dover risarcire i beneficiari. Quanto più il *trustee* sarà competente ed esperto, tanto meno graverà il *trust fund* delle sue incertezze, in quanto sulla determinazione del suo compenso il fattore rischio, inteso in questi termini, inciderà poco. Il *trustee* esperto, infatti, conosce il settore nel quale il *trust fund* specifico va gestito; è assicurato; ha diversificato i rischi o li ha ammortizzati in altro modo.

Il criterio della convenienza economica raramente, e solo quando il *trust* costituito è di scarso valore, è derogato da motivi di natura personale. Può succedere, infatti, che ad una società specializzata si preferisca un proprio parente per amministrare il patrimonio in *trust*, ma ciò solo - per l'appunto - quando i rischi sono ridotti. In realtà, potrà anche succedere che il *settlor* preferisca un proprio parente perché meglio può essere controllato dai beneficiari, o perché meglio conosce il bene da amministrare, o per altri cento motivi (39). I motivi

Nota:

(39) Si prenda il caso del *settlor* che costituisce un *trust* su una piantagione di fiori rarissimi. È chiaro che preferirà nominare *trustee* chi già lavora quella piantagione, in quanto si presume che meglio saprà gestirla.

O

OPINIONI

637

IL CORRIERE
GIURIDICO
n. 5/1999

che stanno alla base di tale scelta restano comunque economici e non personali, in quanto anche la preferenza accordata a chi risulta più controllabile, o a chi ha un buon carattere, o a chi conosce il bene da amministrare, risulta - a ben vedere - dettata da ragioni di pura opportunità economica. In altre parole, scegliere un *trustee* avente le caratteristiche sulle quali ci si è da ultimo soffermati può servire a diminuire i costi transattivi tipici di ogni vicenda contrattuale.

È proprio sul piano dei costi transattivi che il *trust* risulta quanto mai utile.

Pur affidandosi ad un operatore specializzato nell'amministrazione di patrimoni, ed anzi a volte soprattutto in questi casi - come meglio si vedrà in seguito -, è infatti possibile attraverso il *trust* realizzare, con bassi costi transattivi, complessi rapporti giuridico-patrimoniali tra le parti, e tra queste ed i terzi, oltre che tra i terzi creditori delle parti. Ciò in quanto ci si affida a soggetti che, praticando abitualmente l'istituto, non hanno difficoltà a trattarlo e, sulla base dell'esperienza, a raggiungere l'accordo dal quale, e questa è caratteristica peculiare del *trust*, derivano le importanti conseguenze che si vedranno a cominciare da un prossimo paragrafo.

Un'ultima considerazione riguarda i terzi beneficiari. La loro posizione è caratterizzata dall'aspettativa di ricevere in futuro, o periodicamente (40), un vantaggio patrimoniale. Una volta costituito il *trust* e perfezionato l'atto di trasferimento dei beni destinati a costituire il *trust fund* in capo al *trustee*, essi acquistano *sic et simpliciter* il diritto, di natura evidentemente obbligatoria, ad ottenere quanto riportato nell'atto di *trust*. Essi, nel caso in cui il *trustee* dovesse rendersi inadempiente o nel caso in cui, indipendentemente dalla sua volontà, dovesse male amministrare, avranno la possibilità di agire giudiziarmente nei confronti di questo per ottenere quanto loro dovuto. È chiaro, dunque, che essi avranno interesse a tenere sotto controllo

le vicende economiche cui andrà incontro il *trust fund*. Ovvio che, di norma, essi organizzino la situazione insieme al *settlor* - in una fase precedente alla costituzione del *trust*, attraverso la disciplina contenuta nell'atto costitutivo e formalmente approntata dallo stesso *settlor* - in modo tale da poter controllare la gestione (ad esempio avvalendosi dell'ausilio di un *protector*) ed agire prontamente nell'eventualità che il *trustee* si renda inadempiente o si manifesti incompetente.

Da quanto finora esposto, risulta evidente che tutte e tre le parti, chiamate direttamente in causa dall'atto istitutivo di *trust*, nutrono nei confronti della situazione che si viene a creare interessi puramente patrimoniali e stabiliscono tra di esse, e - come vedremo più avanti - nei confronti dei terzi, rapporti puramente patrimoniali (41).

Trust e rapporti con i terzi

Aver dimostrato che il *trust* ha basi contrattuali permette di apprezzare quella che è la sua migliore virtù: la capacità di creare rapporti (c.d. *trust assests*) del tutto particolari tra le parti e, soprattutto, tra queste ed i terzi.

Attraverso l'utilizzazione di un *trust* è possibile organizzare i rapporti, di cui abbiamo detto nel precedente paragrafo, in modo tale che, mediante la segregazione del *trust fund*, il desiderio del *settlor* di avvantaggiare i beneficiari attraverso l'amministrazione altrui si concili - senza esporre il patrimonio all'aggressione dei creditori del *trustee* - con l'interesse del *trustee* a gestire in modo pieno ed esclusivo e con quello degli stessi beneficiari a ricevere quanto loro dovuto.

In realtà, approfondendo la riflessione si mette in chiaro che l'importanza del *trust* non sta tanto nelle relazioni che crea tra le tre parti, quanto nel rapporto che instaura tra quelle parti e i terzi. La più recente dottrina che ha trattato l'argomento a livello comparativo giunge, infatti, addirittura a sostenere che l'esi-

stenza di una *Trust Law*, nel mondo angloamericano come in ambiente civilistico, si giustifica soltanto in quanto, essa rispetto alla *Contract Law* e all'*Agency*, consente di realizzare particolari rapporti non solo tra le parti direttamente coinvolte nella vicenda (*settlor*, *trustee* e beneficiari), ma anche, e soprattutto, tra queste ed i terzi (42). Al contrario, la dottrina tradizionale ha - forse in tal senso dimostrando una certa miopia - concentrato sempre la sua attenzione sul rapporto fiduciario esistente tra *settlor* e *trustee* e sulla responsabilità che quest'ultimo assume nei confronti dei beneficiari.

Di là dalla formulazione generale, il senso del discorso si coglie approfondendo e concretizzando la riflessione. Con l'istituzione di un *trust* si realizza una situazione per cui, a fronte di un *settlor* che perde - ma poi si vedrà che oggi ciò non è più del tutto vero (43) - qual-

Note:

(40) Il *trustee* può essere tenuto semplicemente alla gestione temporanea dei beni ed al successivo trasferimento ai beneficiari, ovvero all'ulteriore versamento periodico del reddito proveniente da tale gestione, o di quote del patrimonio; i beneficiari, a fine periodo, conserveranno ugualmente il diritto a quanto è rimasto nel *trust fund*.

(41) La possibilità che il *settlor* realizzi un *trust* su di un bene che abbia solo un grande valore affettivo per sé e per i beneficiari, non intacca minimamente il discorso qui condotto, in quanto è chiaro che anche tale sentimento ha un valore patrimoniale.

(42) H. Hansmann - U. Mattei, *The Function of Trust Law: a Comparative legal and economic analysis*, 73 *New York University Law Review* 434 (1998), 6, sostengono che «the most important contribution of the law of trust is that it facilitates the partitioning of assets into bundles that can conveniently be pledged separately to different classes of creditors.» Sul punto anche, parzialmente, A. Ogus, *The Trust as Governance Structure*, 36 *University of Toronto Law Journal* 186 (1986).

(43) Alla nota seguente sono riportate le modifiche introdotte in Inghilterra nel luglio del 1998 al *Trustee Act* del 1893. Tra le altre novità va segnalata la possibilità riconosciuta al *settlor* di conservare, anche dopo la costituzione del *trust* e il trasferimento del patrimonio al *trustee*, una posizione di sicura incidenza sulle successive vicende.

siasi diritto sul bene che costituisce il *trust fund*, esistono due soggetti, il *trustee* e il beneficiario, che rispettivamente acquistano, il primo, la piena proprietà del bene e l'obbligo di gestirlo secondo quanto disposto dal *settlor*, il secondo un diritto di credito, nei confronti del *trustee*, di natura esclusivamente obbligatoria, immediatamente e pienamente efficace, ma avente ad oggetto una prestazione la cui esecuzione è sottoposta ad un termine od a una condizione.

La posizione del beneficiario è, dunque, di attesa. Egli aspetta che il termine si compia per ottenere il trasferimento a suo vantaggio della proprietà dei beni costituenti il *trust fund*. Sulla gestione del *trustee medio tempore*, e cioè dal momento in cui questi diventa proprietario a quello in cui il termine si verifica ed egli adempie la sua obbligazione, sussiste il controllo del *protector* e - se la legge disciplinante il *trust* in questione lo prevede (44) - anche quello, per la verità piuttosto anomalo (45), del *settlor*.

Se durante tale periodo, che - come detto - per il beneficiario è di attesa, il *trustee* dovesse compiere un atto lesivo del suo diritto di credito - vendendo il bene senza essere autorizzato a farlo, realizzando investimenti espressamente vietati, ovvero dando in garanzia per proprie obbligazioni personali il *trust fund*, senza dichiarare che si tratta di un patrimonio detenuto in qualità di *trustee* - il beneficiario potrebbe intervenire a tutela del proprio diritto.

In realtà, il *trustee* può ledere il diritto di credito di un beneficiario in ulteriori infiniti modi. Può, ad esempio, ricavare a suo favore, e dunque distrarre dal *trust fund*, profitti che non avrebbe diritto a ritenere personalmente; può attuare misure atte ad agevolare un beneficiario in danno di un altro; può erogare pagamenti ad un soggetto non avente diritto, in tal modo riducendo il *trust fund*; può acquistare per il *trust fund* proprietà non gradite, ecc.

Il *trustee* può, al contrario, evitare una *breach of trust* seguendo diligentemente le istruzioni che gli sono state impartite. Egli è, inoltre, rivestito di un dovere di lealtà che si estrinseca automaticamente nel divieto di stipulare contratti con se stesso, onde scongiurare conflitti di interessi (46).

È altresì obbligato a "marchiare" (obbligo di *earmarking*) i beni anche fungibili, denaro compreso, facenti parte del *trust*, affinché non si confondano con quelli suoi propri. A tale obbligo fa riscontro, in capo ai terzi, il dovere di accertarsi della portata dei poteri del *trustee* (47).

Qualora, contravvenendo a tali obblighi, il *trustee* crei pregiudizio al diritto di credito del beneficiario quest'ultimo può reagire. È proprio in questa fase patologica che il *trust* realizza i suoi effetti caratteristici, in quanto consente al beneficiario di agire nei confronti dell'atto lesivo e, dunque, anche dei terzi, sebbene con le dovute distinzioni.

Se il *trustee* pone in essere un atto dispositivo a titolo gratuito, il beneficiario potrà ottenere che il giudice riconosca (emanando un *tracing order*) che l'avente causa sia diventato - al momento stesso dell'acquisto - egli stesso *trustee* e debba perciò adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal *trust*.

Se l'atto è, invece, a titolo oneroso, ciò sarà possibile solo se l'avente causa era in qualche modo consapevole di trattare con un *trustee* non autorizzato a compiere l'atto di disposizione. Grava, però, sull'avente causa l'onere di dimostrare la sua perfetta buona fede ed inoltre, secondo la teoria della c.d. *notice*, l'incombenza di accertarne i poteri di disposizione, non appena abbia notizia che il suo dante causa è un *trustee*.

La particolarità del *trust* sta dunque nel consentire al benefi-

Trustee Act approvato il 27 luglio 1998, introduce importanti novità in tema di *trust*. In particolare modo, si prevede espressamente che la ritenzione di determinati poteri (di revocare e modificare le disposizioni impartite, di aggiungere o rimuovere *trustee*, *protector*, beneficiari, di dirigere il *trustee* in relazione ad ogni atto di esercizio dei suoi poteri, anche discrezionali) da parte del *settlor* non rende invalido l'atto, né fa sì che un *trust inter vivos* venga considerato *mortis causa* (sect. 3), come invece è stato finora. Il *Trustee Act* del 1998 introduce novità anche in tema di *investment powers* del *trustee* e in tema di rappresentanza dello stesso (sect. 24, 30, 31). Interessanti risultano anche le disposizioni dedicate al *protector*, la cui figura viene legislativamente inquadrata, e a favore del quale è previsto che, se in buona fede, non sarà responsabile nei confronti dei beneficiari per i danni causati nell'esercizio dei suoi poteri (sect. 81). Inoltre, la recente normativa consente al *trustee* di negare informazioni, sull'esistenza e sulla gestione del *trust*, ai beneficiari la cui istituzione non sia definitiva, in quanto rimessa alla discrezione del *trustee* o sottoposta a condizione (sect. 83).

(45) La situazione è anomala, in quanto, per definizione, il *settlor*, una volta che ha creato l'atto che nomina il *trustee* e individua le regole di gestione, ed ha realizzato il trasferimento del patrimonio, esce completamente dal rapporto. Il fatto che alcune leggi, oggi, consentano al *settlor* di conservare dei poteri che tradizionalmente sono in contrasto con la sua posizione di disponente, si giustifica solo nell'ottica di quella che in tutto il mondo è ormai una vera e propria corsa al *trust*. Gli ordinamenti sono in competizione tra loro in quanto cercano di attirare le simpatie dei *settlor* modificando le proprie normative e attribuendo vantaggi di natura funzionale (quali quelli di cui al *Trustee Act* del 1998, nota precedente) o fiscale.

Per una trattazione sistematica riguardante il funzionamento dei *trusts* nei diversi stati dove l'istituto è operativo v. N. Harris & Parters, *Use of Off-shore Jurisdiction*, London, 1995; Withers Solicitors, *International Trust Precedents*, London, 1996; D.E. Osborne (cur), *Asset protection: Domestic and International Law and Tactics*, 1995; M. Lupoi, *Trust Laws of the world, A collection of Original Texts*, Roma, 1996.

(46) Il *trustee* può essere rimosso dal suo incarico a causa di un conflitto di interessi, a meno che il *settlor* non fosse consapevole di tale conflitto al tempo della designazione (76 *American Jurisprudence* 2d, voce *Trust*, §260).

(47) Si vedrà che in Italia tale funzione pubblicitaria verrà esplicata anche mediante una particolare forma di intestazione dei conti correnti bancari.

Note:

(44) La modifica apportata in Inghilterra al *Trustee Act* del 1893, con il

ciario di far valere il suo diritto di credito nei confronti dei terzi come se avesse efficacia reale (48). Non è facile, infatti, per il terzo avente causa o creditore personale del *trustee* dimostrare di essere in perfetta buona fede e, conseguentemente, i casi di *breach of trust* sono relativamente pochi (49).

Ove, poi, si verifichi una situazione nella quale il terzo riesca a dimostrare la sua buona fede e il trasferimento sia avvenuto a titolo oneroso, il *trustee* inadempiente - prescindendo dalla sua eventuale responsabilità penale - dovrà, quanto meno, risarcire ai beneficiari i danni loro causati dalla sua condotta scorretta (50). Ma, in quest'ultimo caso, l'inadempimento dei doveri gestori derivanti dal *trust* non comporterà effetti diversi rispetto a quelli derivanti dall'inadempimento di una qualsiasi altra obbligazione.

Dunque, e riepilogando, in *common law* si riconosce al beneficiario il diritto di proporre, a seconda dei casi, l'azione di risarcimento dei danni, l'azione penale, e/o - alla presenza dei requisiti sopra chiariti - l'azione di accertamento (con conseguente *tracing order*) volta a dimostrare che il bene, attualmente in possesso di un terzo avente causa dal *trustee*, è sottoposto alla proprietà equitativa (in termini civilistici si può dire al diritto di credito) dello stesso beneficiario. Tale azione si basa su un *interest* paragonabile al nostro diritto di sequela (51) e, per quanto detto, essa può essere, sotto diversi profili - che più avanti verranno meglio messi in evidenza -, accostata all'azione revocatoria, prevista e disciplinata dal codice civile italiano agli artt. 2901-2904.

La situazione nella quale vengono a trovarsi tutti coloro che hanno interessi in una vicenda di *trust* consente ai beneficiari, e ai loro creditori personali, di tutelare il proprio diritto, oltre che nei confronti di eventuali acquirenti dei beni in *trust*, anche nei confronti dei creditori personali del *trustee*.

Mentre i creditori del *trustee* che agisce per conto del *trust fund*, o meglio nell'esercizio dei suoi poteri di gestione del *trust fund*, potranno legittimamente esercitare i loro diritti direttamente sul patrimonio in *trust*, oltre che - qualora questo risulti incapiente o insufficiente - su quello personale del *trustee*, i creditori personali del *trustee* non potranno accampare diritti sui beni del *trust fund*, in quanto esso, sebbene intestato a nome del *trustee*, gode di quella che noi potremmo definire una segregazione.

Per quanto riguarda i creditori del *settlor*, bisogna fare una distinzione. Per primi vanno considerati quelli che potevano già vantare il loro credito antecedentemente all'atto con il quale il *settlor* trasferisce in *trust* i suoi beni (o parte dei suoi beni). Questi possono aggredire il trasferimento, se pregiudizievole dei loro diritti creditorii, con quella che in Italia sarebbe l'azione revocatoria, sempre che sussistano i presupposti necessari per aggredire un atto a titolo gratuito (*eventus damni* e *consilium fraudis* del solo debitore). I secondi sono i creditori aventi titolo in un atto di data successiva a quella del trasferimento suddetto. Essi non potranno in alcun modo accampare diritti sul *trust fund*, né tentare di rendere inefficace il predetto atto di trasferimento, in quanto i beni che ne sono stati oggetto non facevano già più parte del patrimonio del *settlor* quando quest'ultimo è diventato loro debitore.

Dunque, la complessa rete di rapporti che la vicenda di *trust* crea consente sempre di stabilire, con relativa certezza, se e quali terzi possano accampare diritti sul patrimonio in *trust*.

Il fatto che i creditori personali del *trustee* - intestatario dei beni -, per quanto detto, potrebbero non trovare soddisfazione nel *trust fund*, non costituisce motivo di preoccupazione nel nostro ordinamento, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 2740 c.c. L'articolo citato parrebbe, a prima vista, in contrasto con la situazione so-

pra prospettata. In realtà, il comma 2 viene in soccorso, prevenendo espressamente che «le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge». Tale norma ha consentito ad alcuni istituti tradizionalmente operanti nel nostro ordinamento di fare eccezione a quanto disposto dal 1° comma. Così deve essere anche per il *trust*, considerato che la Convenzione - ratificata in Italia con legge ordinaria -, che lo disciplina e lo introduce nel nostro ordinamento, prevede la segregazione del *trust fund* come caratteristica peculiare dell'istituto (52). È inoltre previ-

Note:

(48) Si potrebbe parlare quasi di un diritto di sequela.

(49) Così M. Graziadei - B. Rudden, *Il diritto inglese dei beni e il trust: dal res al fund*, in *Quadrimestre*, 1992, 447; e ancora M. Graziadei, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995.

(50) La responsabilità del *trustee* è valutata in modo più o meno rigoroso, a seconda del fatto che egli svolga il suo ufficio a titolo gratuito o oneroso (così Samuels, *Equity and succession*, London, 1974, 147). Inoltre, tale responsabilità non si potrà far valere in eterno e subirà, dunque, le prescrizioni del caso. La responsabilità non è minore per il fatto che il *trustee* sia lui stesso il volontario creatore del *trust* (così C.M. & M.M. wells, *Underhill's Law relating to Trusts & Trustees*, London, 1950, 526).

(51) Questo efficace sistema di rime di non vale per i *trusts for sale* (nei quali il *trustee* è incaricato di vendere a vantaggio dei beneficiari) perché in essi la vendita era prevista nell'atto di *trust* e dunque il terzo, avendo accertato tale previsione, non può che essere in buona fede nel momento in cui acquista dal *trustee*. È possibile, però, che quest'ultimo venda sottocosto o in altro mondo venga comunque meno ai suoi doveri. In tal caso, l'unico correttivo che l'*equity* ha apprestato consiste nel trasferire i diritti dei beneficiari su quanto il *trustee* ha ricavato dall'alienazione ed a questo aggiungere il risarcimento cui il *trustee* sarà obbligato. Manca, dunque, la possibilità di azionare il diritto di sequela.

(52) All'art. 2 comma 2, della Convenzione dell'Aja si legge: «A trust has the following characteristics - a) the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee's own estate; ...». E ancora, all'art. 11, com-

(segue)

sto, sempre in Convenzione, che i diritti e gli obblighi dei terzi siano soggetti, quale che sia la legge applicata al *trust* (scelta dal *settlor* o imposta dalle regole di collegamento), alle regole proprie dell'ordinamento del foro di competenza, individuato secondo i comuni principi di diritto internazionale privato. Proprio in considerazione di ciò, è stato qui necessario: 1) considerare come la legge del 1989, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja sul *trust* del 1985, abbia introdotto

una nuova deroga legale - e perciò perfettamente legittima - al 1° comma dell'art. 2740 c.c.; e 2) verificare l'azionabilità della revocatoria, sulla quale ci si intratterà anche nel prosieguo.

Nota:

(segue nota 52)

ma 1, che «... recognition shall imply, as a minimum, that trust property constitutes a separate fund ...», ed infine, al 2° comma che, se la legge scelta o applicabile automaticamente al *trust* lo prevede:

a) personal creditors of the trustee shall have no recourse against the trust assets;
b) the trust assets shall not form part of the trustee's estate upon his insolvency or bankruptcy;
c) the trust assets shall not form part of the matrimonial property of the trustee or his spouse nor part of the trustee's estate upon his death;
d) the trust assets may be recovered when the trustee, in breach of trust, has mingled trust assets with his own property or has alienated trust assets. However, the rights and obligations of any third party holder of the assets shall remain subject to the law determined by the choice of law rules of the forum.»

O

OPINIONI

641

IL CORRIERE
GIURIDICO
n. 5/1999

IN LIBRERIA

COLLANA «PRIMA LETTURA» DIRETTA DAL PROF. GIORGIO DE NOVA **LA SUBFORNITURA**

Giorgio De Nova - Alessandro Chiesa - Francesco Delfini

Daniele Maffei - Alberto Salvadè

IPSOA, 1998, L. 42.000 (cod. 00016719)

Il Volume fornisce un primo commento della legge 18 giugno 1998, n. 192 che disciplina il contratto di subfornitura nelle attività produttive.

Con la legge n. 192 del 1998 (in vigore dal 20 ottobre 1998) non viene né integrata la disciplina di parte generale sul contratto, né dettata la disciplina legale di un tipo contrattuale: ribadendo una tendenza recente viene disciplinato un gruppo di contratti (la vendita, l'appalto, la somministrazione, il contratto d'opera) sotto il particolare profilo dei rapporti tra impresa committente e subfornitore.

Gli Autori, attraverso l'articolazione della legge, approfondiscono, quindi, la definizione di subfornitura, la forma e il contenuto, la patologia, il regime fiscale applicabile, i

termini di pagamento e non ultimo il procedimento di conciliazione e arbitrale.

Corredano il volume una ricca Appendice legislativa, dove sono riportate oltre al provvedimento analizzato, la Raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995 riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali e la proposta di direttiva sui termini di pagamento, due Schemi contrattuali e la Bibliografia.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Vendite Dirette (Tel. 02/82476794 - fax 02/82476403) o all'Agente IPSOA di zona o consultare <http://www.ipsoa.it>